



CITTA' DI CASTELLAMONTE

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO A

CREMAZIONE, AFFIDAMENTO,

CONSERVAZIONE E DISPERSIONE DELLE

CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE

DEI DEFUNTI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 63 del 30 settembre 2009



COMUNE DI CASTELLAMONTE

PROVINCIA DI TORINO



**REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO A
CREMAZIONE, AFFIDAMENTO,
CONSERVAZIONE, E DISPERSIONE DELLE
CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI
DEFUNTI**

(Legge Regionale 31 ottobre 2007, n.20)

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
CAPO I – NORME GENERALI		13	Disposizioni per l'affidatario
1	Oggetto del regolamento	14	Procedura per affidamento ceneri
CAPO II – CREMAZIONE		CAPO IV AFFIDAMENTO DELLE CENERI	
2	Disciplina della cremazione	15	Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
3	Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	16	Procedura per la dispersione delle ceneri
4	Identità delle ceneri	CAPO V – NORME FINALI	
5	Feretri per la cremazione	17	Registri cimiteriali
6	Crematori	18	Cinerario comune
7	Caratteristiche dell'urna cineraria	19	Trasporto delle urne cinerarie
8	Destinazione delle ceneri	20	Tutela dei dati personali
9	Iscrizione ad associazione	21	Leggi ed atti regolamentari
10	Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione	22	Pubblicità del regolamento
11	Senso comunitario della morte	23	Rinvio dinamico
CAPO III – DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI		24	Norma transitoria
12	Affidamento delle ceneri – Condizioni e modalità	25	Vigilanza sanzioni
		26	Entrata in vigore

1000

1000

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti, nell'ambito dei principi, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 recante " Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" e della Legge Regionale del Piemonte N. 20 del 31/10/2007, recante "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";

CAPO II

CREMAZIONE

Art. 2 - Disciplina della cremazione.

La materia è disciplinata:

- dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale";
- dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali";
- dalla legge 30/03/2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- dalla circolare del Ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285: Circolare esplicativa";
- dalla Legge Regionale - Piemonte - 31/10/2007 n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";



Art. 3 – Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del Servizio competente (o suo *delegato*) del Comune in cui si è verificato il decesso, previa specifica istanza, secondo le norme di legge.

Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme statali.

In apposito registro, anche informatizzato, curato dell'Ufficiale dello Stato Civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.

Per ogni cremazione l'Ufficiale dello Stato Civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.

E' consentito cremare i resti mortali di persone già inumate o tumulate, previa richiesta del coniuge, o in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi dell'art. 74 e segg. del C.C., che dimostrino valida legittimazione civile.

Nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, è necessario il consenso, di tutti gli interessati, reso secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Per i minori e le persone incapaci, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Art. 4 – Identità delle ceneri.

Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 5 – Feretri per la cremazione.

In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti, che i tempi di cremazione.



Art. 6 - Crematori.

Questo Comune non dispone di crematorio e si avvale di impianti messi a disposizione da altri Enti.

Art. 7 - Caratteristiche dell'urna cineraria.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione, sono raccolte in apposita urna cineraria, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione, e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o per mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

In caso di affidamento familiare per conservazione di un'urna estumulata da sepolcro o altro tumulo, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

Art. 8 - Destinazione delle ceneri.

Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) *tumulate* all'interno del cimitero (in loculi ossario, in nicchie cinerarie, in loculi con altra salma, tomba distinta privata);
- b) *inumate*, in urne cinerarie (a condizione che le stesse siano realizzate in materiali non deperibili) *esclusivamente all'interno del cimitero*,
 - in un'area del campo comune, a ciò destinata, stabilita dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento,
 - in area privata o area trentennale,
- c) *consegnate* al soggetto affidatario (per l'affidamento);
- d) *disperse* con le modalità di cui ai successivi artt. 13 e 14.

Art. 9 - Iscrizione ad associazione.

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato



o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Art. 10 - Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione.

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore del minore o interdetto;

in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal Comune.

Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Art. 11 - Senso comunitario della morte.

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte viene individuato nel Cimitero del Capoluogo, un idoneo ed unico sito, su cui posizionare targhe individuali con dati anagrafici di defunti:

- residenti nel Comune al momento del decesso;
- non residenti, le cui ceneri vengono ovunque disperse nel territorio comunale, o conferite nel cinerario comunale;
- le cui ceneri sono state affidate per la conservazione a domicilio;

non contemplati nei punti precedenti, previa autorizzazione del Sindaco.

Le caratteristiche relative alle dimensioni ed al materiale da utilizzarsi per la realizzazione della targa, sono stabilite dalla Giunta Comunale.

L'onere per la fornitura e posa della predetta targa, è a carico dei famigliari del defunto.

Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

CAPO III

AFFIDAMENTO CENERI

Art. 12 – Affidamento delle ceneri. – Condizioni e modalità

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regione Piemonte n. 20 del 31/10/2007.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita dal defunto, con le modalità richiamate dalle norme di legge vigenti

3. Ai fini della consegna dell'urna cineraria, il soggetto affidatario deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile, richiesta di affidamento, nella quale viene indicata la destinazione finale delle ceneri. A seguito della quale, verrà quindi rilasciata apposita autorizzazione quale documento accompagnatorio dell'urna, che l'affidatario dovrà conservare.

Copia dell'autorizzazione sarà depositata presso il Comune.

4. Se l'urna verrà conservata in un altro Comune, l'affidatario, dovrà altresì, attenersi agli indirizzi stabiliti in merito dal Comune di destinazione. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, l'Ufficiale dello Stato Civile, provvederà a darne notizia al Comune di destinazione delle ceneri.

Art. 13 – Disposizioni per l'affidatario.

1. L'affidatario:

- ha l'obbligo di custodire l'urna con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da offrire garanzie contro ogni profanazione;
- è tenuto a comunicare al Comune di Castellamonte, quando le ceneri sono custodite sul territorio comunale, le modalità della loro conservazione;
- è tenuto a comunicare, con preavviso di 30 giorni, al Comune di Castellamonte, l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune.

In caso di nuova residenza, l'affidatario è tenuto a darne comunicazione all'Ufficio di Stato Civile contestualmente alla richiesta di residenza.

2. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto affidatario.

3. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale per la dispersione, il conferimento nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione. Gli oneri derivanti saranno a loro carico.

Per recedere dall'affidamento, l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota negli appositi registri per l'affidamento e la dispersione delle ceneri.

4. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune, il quale trascorsi 60 giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto disporrà per la destinazione finale dell'urna rinvenuta.

Art. 14 – Procedura per affidamento delle ceneri.

La procedura per giungere ad autorizzazione l'affidamento delle ceneri di cui all'art. 13 del presente regolamento è la seguente:

- 1.** Presentazione di un'istanza del soggetto affidatario nella quale dovrà essere espressa la volontà del defunto stesso, contenente:
 - I dati anagrafici e la residenza del dichiarante;
 - La dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

- 
- Il luogo di conservazione dell'urna affidata e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero (celletta o per dispersione) nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - L'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale in caso di variazione di residenza entro il termine di 30 giorni.
2. Rilascio dell'autorizzazione all'affidamento dell'urna da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile.
 3. Per affidamenti presso altri Comuni, invio della comunicazione al Sindaco del comune di destinazione;

L'attività di controllo, di regolare conservazione dell'urna, verrà espletata dagli uffici competenti del Comune.

CAPO IV

DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 15 – Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri **è consentita** nei seguenti luoghi:

- a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del Cimitero del Capoluogo;
- b) nell'area a ciò destinata posta all'interno del Cimitero Comunale del Capoluogo da destinarsi a "roseto" (giardino del ricordo), o a campo di dispersione delle ceneri secondo le previsioni del Piano Regolatore Cimiteriale.
- c) in aree private, all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso scritto del proprietario
- d) in natura:
 - in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;

- nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
- in mare, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
- in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;

4. La dispersione è vietata

- nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada.)
- in edifici o in altri luoghi chiusi

5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

6. La dispersione in acqua non può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, anche nel caso in cui l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile

7. Qualora il *de cuius* non abbia individuato la persona incaricata alla dispersione delle ceneri, la predetta è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale autorizzato dal comune.

8. I soggetti di cui al precedente comma 4 sono tenuti a comunicare al Comune, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

9. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

10. La dispersione all'interno del cimitero del comune è riservata a coloro che risultano:

- residenti nel Comune alla data del decesso;

- deceduti nel Comune
- nati nel Comune;

potranno essere altresì ammesse dispersioni di ceneri non contemplate nei punti precedenti, previa autorizzazione del Sindaco.

11. La dispersione, non potrà aver luogo senza la presenza del cerimoniere incaricato dal Comune che provvederà anche alla stesura del verbale delle operazioni di dispersione.

12 Qualora la dispersione avvenga in Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente, dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le relative leggi regionali ed i singoli regolamenti comunali. Nel caso in cui la dispersione avvenga in ambito regionale, ma fuori dal territorio comunale, il richiedente è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.

Art. 16 – Procedura per la dispersione delle ceneri.

La procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione, alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 2 della L.R. Piemonte n. 20 del 30/10/2007, è la seguente:

1. Presentazione di istanza da parte dei soggetti di cui al sopracitato art. 2 della L.R. Piemonte 20/2007 nella quale devono essere indicati:

- i dati anagrafici residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione
- i dati anagrafici, del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri,
- la data ed il luogo in cui è avvenuta od avverrà la cremazione
- il documento redatto nelle forme di legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, in assenza di questo, dichiarazione del coniuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado, resa innanzi all'Ufficiale dello stato Civile (**da allegare all'istanza.**)
- la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art. 4 della L.R. Piemonte n. 20/2007;
- il luogo di conservazione dell'urna, a dispersione avvenuta, e le modalità di smaltimento della medesima;
- l'autorizzazione del proprietario dell'area privata, o dell'ente proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri, (**da allegare all'istanza.**)

- 
2. Rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile;
 3. Verbale delle operazioni di dispersione delle ceneri a cura del cerimoniere incaricato dal Comune
 4. Per dispersioni in altri Comuni, invio della comunicazione al Sindaco del comune in cui avverrà la dispersione delle ceneri;

CAPO V

NORME FINALI

Art. 17 – Registri cimiteriali

E' predisposto apposito registro, anche informatico, depositato presso l'Ufficio di Stato Civile nel quale risulta:

- l'affidatario dell'urna;
- l'indirizzo di residenza;
- i dati anagrafici del defunto cremato;
- il luogo di conservazione dell'urna cineraria;
- la data e il luogo di eventuale dispersione delle ceneri.

Art. 18 – Cinerario comune

1. Nel cimitero del Capoluogo è presente un cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari od altri aventi titolo, non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Il cinerario comune è realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. A tal fine posso essere destinati anche manufatti cimiteriali.

Art. 19 – Trasporto delle urne cinerarie

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di legge, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.



Art. 20 – Tutela dei dati personali.

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, recante: “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Art. 21 – Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- Il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265 e successive modificazioni;
- Il D.P.R. 3/11/2000 n. 396 recante “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile”;
- Il D.P.R. 10/09/1990 n. 285 recante “Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria”;
- La legge 30/03/2001 n. 130 recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- La Legge regionale – Piemonte – 31/10/2007 n. 20 recante “Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri”;

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 22 – Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7/08/1990 n. 241, come sostituito dall’art. 15 comma 1 della legge 11/02/2005 n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia del presente regolamento, a cura del Segretario Comunale è inviata al Responsabile dell’Ufficio dello Stato Civile ed al Responsabile dell’Ufficio Tecnico.

Art. 23 – Rinvio dinamico.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 24 – Norma transitoria.

1. In attesa del necessario adeguamento strutturale del cimitero la dispersione delle ceneri nel cimitero, il conferimento ^{delle} stesse nel cinerario comune, nonché le inumazioni delle ceneri sono sospese fino al termine dei relativi lavori

2. Fino al termine dei lavori di cui al comma precedente, è consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria in un locale appositamente individuato presso il cimitero comunale ed identificato con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 25 – Vigilanza - Sanzioni.

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 26 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.